

## **DOCUMENTO TECNICO**

Linee guida per la programmazione dei percorsi del sistema dell'Istruzione e della Formazione  
Tecnica Superiore (IFTS) e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi per l'anno  
2002/2003

### **Premessa**

I percorsi dell'IFTS e le relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi a livello post-secondario si realizzano, per l'anno 2002-2003, secondo le linee guida di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69 e al regolamento adottato con decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, di seguito denominato "Regolamento", contenute nel presente documento.

Le citate linee guida tengono conto degli accordi già sanciti in materia dalla Conferenza Unificata il 2 marzo e il 14 settembre 2000.

### **1. Le figure professionali di riferimento**

1. Le Regioni programmano i percorsi dell'IFTS, nel confronto con le parti sociali, avvalendosi dei comitati regionali con le modalità di cui al punto 2 del Documento Tecnico allegato all'Accordo del 14 settembre 2000, sulla base delle figure professionali di riferimento di cui all'art. 5 comma 4 lett. a) del Regolamento, indicate nell'allegato A, che sono individuate a partire dalle scelte compiute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nella precedente fase sperimentale e in relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi condotte anche dagli Organismi Bilaterali. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano determinano i profili professionali in cui le figure professionali di riferimento possono essere articolate a livello territoriale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, nell'ambito dei comitati regionali di cui al punto 8, progetti pilota a norma dell'art. 5 comma 5 del Regolamento, riferiti a figure professionali non contenute nell'allegato A, corrispondenti a documentati fabbisogni dei mercati territoriali del lavoro; tali progetti, che svolgono un ruolo importante per lo sviluppo del sistema, in particolare se concordati tra più Regioni, sono evidenziati nei piani regionali in un apposito elenco.

### **2. I percorsi formativi per adulti occupati**

Allo scopo di promuovere il diritto alla formazione permanente, in attuazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento, i percorsi dell'IFTS destinati ad adulti occupati, di norma specificatamente indicati nei piani regionali, sono predisposti sulla base delle linee-guida contenute nell'allegato B, che possono essere integrate a norma dell'art. 4, comma 2, lett. a) del Regolamento medesimo dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in modo da facilitare l'adozione di specifiche modalità organizzative e didattiche finalizzate a favorirne la partecipazione.

### **3. Gli standard di percorso e gli standard minimi nazionali delle competenze per l'accesso e la valutazione dell'esito**

1. Gli standard minimi nazionali delle competenze individuano, a norma dell'art. 5 comma 2 del Regolamento, la base minima comune delle competenze da acquisire in esito al percorso formativo, che la persona deve dimostrare di possedere.  
Gli standard sono da riferire a figure delineate sulla base di previsioni di settore di medio periodo e sono oggetto di concertazione a livello nazionale tra i diversi soggetti istituzionali e sociali che fanno parte del sistema dell'IFTS.  
A norma dell'art. 4 comma 2 lett. c) e d) e dell'art.5 comma 4 del Regolamento, i contenuti degli standard sono definiti con successivo Accordo entro il 30 settembre 2002. Tale Accordo costituisce la base per la programmazione regionale dei percorsi dell'IFTS per l'anno 2002-2003.  
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'analisi dei fabbisogni professionali locali e attraverso la concertazione tra i diversi soggetti istituzionali e sociali, implementano gli standard minimi nazionali con l'individuazione di competenze aggiuntive per rispondere alle esigenze locali, che possono dar luogo a specifici profili professionali regionali, con particolare riferimento ai processi produttivi ed agli interventi di sviluppo locale che investono i settori dell'artigianato e delle piccole e medie imprese.
2. Per la definizione degli standard minimi nazionali delle competenze tecnico-professionali, sulla base delle indicazioni del Comitato Nazionale dell'IFTS sono costituiti i Comitati di settore a partire dalle seguenti grandi aggregazioni: 1.Agricoltura; 2.Industria e Artigianato; 3. Commercio e Turismo, Trasporti; 4.Servizi assicurativi e finanziari; 5.Servizi Pubblici e Servizi Privati d'interesse sociale. I comitati di settore, ai quali partecipano esperti ufficialmente designati dalle amministrazioni centrali e regionali, nonché dalle parti sociali e dagli enti locali operano sulla base delle procedure e della metodologia definite nell'allegato C.  
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, inoltre, nell'ambito del Comitato Nazionale dell'IFTS, segnalano ai competenti Comitati nazionali di settore documentate proposte di miglioramento/adeguamento degli standard minimi di competenza concertati a livello nazionale, nonché la nascita di nuove figure, secondo quanto previsto nell'allegato C.
3. Per favorire la classificazione e la comparabilità internazionale degli esiti della formazione, a norma dell'art. 4 comma 2 let. k) del Regolamento sono adottati i riferimenti ai sistemi di classificazione dell'Istituto nazionale di statistica, contenuti nell'allegato E nonché al IV livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottate con decisione del Consiglio 85/368/Cee.

### **4. I requisiti per l'accesso ai percorsi**

1. Ai percorsi dell'IFTS per l'anno 2002-2003 possono accedere, a norma dell'art. 3 del Regolamento, anche coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, tenuto conto delle linee-guida contenute nell'allegato F e delle sperimentazioni in atto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, relative all'accertamento dei requisiti minimi per l'accesso, alla selezione ed all'accreditamento delle competenze già possedute.

### **5. La valutazione e la certificazione dei percorsi**

1. Per la valutazione finale dei percorsi e la composizione delle commissioni di esame si applicano le linee-guida contenute nell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 2 marzo 2000.
2. Delle commissioni di valutazione in ingresso ed in esito dei percorsi dell'IFTS fanno parte esperti accreditati dalle Regioni.

3. Per la certificazione dei percorsi dell'IFTS, si applica quanto previsto nell'allegato F, a norma dell'art.8 del Regolamento.

## **6. Le misure per l'integrazione tra i sistemi formativi**

1. Il Comitato nazionale per l'IFTS propone misure per l'integrazione dei sistemi formativi (FIS), con particolare riferimento a:
  - studi e ricerche per il costante aggiornamento degli standard minimi delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
  - studi e ricerche in merito alle figure professionali, oggetto di progetti pilota realizzati dalle Regioni;
  - il funzionamento, presso l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa, d'intesa con l'ISFOL e l'ISTAT, della banca dati prevista dall' art. 9 del Regolamento, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle Regioni;
  - il monitoraggio e la valutazione in modo integrato con le attività svolte dalle Regioni;
  - l'individuazione e la circolazione di buone prassi;
  - il sostegno alla collaborazione multiregionale e le misure per il riequilibrio territoriale;
  - la partecipazione ad iniziative e programmi comunitari ed internazionali, a partire dallo sviluppo di uno spazio comune per la specializzazione tecnica superiore nell'ambito Ue.

## **7. La banca dati , il monitoraggio e la valutazione di sistema**

1. Allo scopo di sviluppare un sistema di confronto in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, nonché procedure di e-government per l'integrazione del sistema dell' IFTS, la Banca Dati, di cui all'art. 9 del Regolamento, e le banche dati regionali per l'IFTS si sviluppano secondo i criteri generali contenuti nell'allegato G.
2. Il sistema di monitoraggio e la valutazione dell'IFTS, previsto dall'art. 10 del Regolamento, integrato anche con le attività svolte dalle Regioni, si realizza in base alle linee-guida indicate nell'allegato H.

I dati relativi al monitoraggio confluiscono all'interno della Banca Dati istituita a norma del citato art. 9 presso l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa.

## **8. I comitati regionali**

1. A norma degli artt. 1 e 2 del Regolamento, le Regioni perseguono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e realizzano il confronto con le parti sociali attraverso i Comitati regionali per l'IFTS, costituiti con proprio atto formale. Essi possono essere collocati anche all'interno di altri organismi concertativi.
2. Il Comitato regionale è composto da un numero contenuto di membri in rappresentanza dei seguenti soggetti istituzionali e sociali a livello territoriale: Regioni o Province Autonome di Trento e di Bolzano, Province, Comuni e Comunità Montane, Sistema scolastico, Università, Parti sociali maggiormente rappresentative in ambito regionale. Per il Sistema scolastico, la rappresentanza è assicurata dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato permanente; per il Sistema universitario, dal Rettore individuato dal Coordinamento regionale delle università o da un suo delegato permanente.
3. I Comitati Regionali per l'IFTS svolgono funzioni consultive e propositive inerenti il sistema, secondo linee di indirizzo regionali coerenti con le politiche nazionali e locali. I Comitati regionali si esprimono, in particolare, in materia di:

- individuazione dei settori, delle figure professionali e dei profili nei quali esse eventualmente si articolano;
- indicazioni in merito ai criteri per la selezione dei progetti;
- criteri per il monitoraggio e la valutazione.

4. La funzione di componente del Comitato Regionale è incompatibile con quella di partecipante, a qualunque titolo, alla progettazione e realizzazione dei progetti dell' IFTS.

## **9 . La programmazione regionale**

1. Ai fini dell'istituzione e del finanziamento dei percorsi, di cui all'art.7 del Regolamento, sono previste le seguenti linee guida.
  - a) Tutti i progetti dei percorsi dell'IFTS sono oggetto di bandi emanati dalle Regioni o dagli Enti locali delegati. Al fine di assicurare quanto previsto dall'art.9 del Regolamento 31 ottobre 2000, n. 436 le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o gli Enti locali da esse delegati trasmettono i progetti selezionati all'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE), come indicato nell'Allegato G.
  - b) Per la costituzione delle commissioni di valutazione e per la selezione dei progetti si applica quanto previsto ai punti 2.6 e 2.7 del documento tecnico di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 14 settembre 2000.
  - c) Le Regioni si impegnano ad indicare, oltre alle risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni centrali per l'IFTS, risorse aggiuntive, anche utilizzando quelle provenienti dai programmi del Fondo Sociale Europeo, in misura non inferiore al 30% del costo complessivo dei piani approvati. Gli enti locali possono concorrere con risorse proprie all'ampliamento delle disponibilità finanziarie a base della programmazione regionale, oltre ad altri soggetti pubblici e privati.  
 Le risorse nazionali destinate alla realizzazione della presente programmazione sono tratte dagli stanziamenti allo scopo disposti nei relativi esercizi finanziari.  
 Il piano nazionale è definito sulla base dei piani regionali, dopo la verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità già previsti al punto 2 del documento tecnico di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 14 settembre 2000 e della sussistenza della quota di finanziamento regionale.
  - d) La programmazione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi per l'anno 2002-2003 è finanziata con le risorse allo scopo destinate nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, negli esercizi finanziari 2002 e 2003.  
 La ripartizione delle risorse è effettuata sulla base dei criteri, già adottati per la programmazione 2000/2001, relativi per l'80% al numero degli inoccupati della fascia di età 20/34 anni rilevato dall'ISTAT nel 2001 e per il 20% all'impegno finanziario delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del sistema dell'IFTS nelle precedenti programmazioni.  
 Per l'ammissione ai finanziamenti relativi all'esercizio finanziario 2002, il termine per la comunicazione dell'avvenuta approvazione dei bandi da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o degli Enti locali delegati è fissato al 15 novembre 2002. I relativi piani sono inviati entro il 31 maggio 2003.  
 Per l'ammissione ai finanziamenti relativi all'esercizio 2003, i termini per la trasmissione dei piani da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o degli Enti locali delegati è fissato al 31 maggio 2003.

Nel caso in cui alcune Regioni non abbiano attivato i percorsi programmati per l'anno 2000/2001 entro il 31 dicembre 2002 le risorse finanziarie relative all'esercizio 2003 sono riprogrammate a vantaggio delle Regioni adempienti.

Per quanto riguarda gli standard di costo si fa riferimento a quanto previsto dal documento tecnico, all. A, punto 11, approvato con l'Accordo sopra richiamato.

e) Per quanto concerne la partecipazione delle scuole, ai fini della semplificazione amministrativo-contabile, si applica l'art. 56 del D.M. 1.2.2001, n.44, in virtù del quale: "le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.

Allegati al documento tecnico:

Allegato A	Le figure professionali di riferimento.
Allegato B	I percorsi formativi per gli adulti occupati.
Allegato C	Le modalità per la definizione degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali
Allegato D	Le classificazioni ISTAT
Allegato E	L'accesso, la selezione e l'accreditamento delle competenze in ingresso ai percorsi
Allegato F	La certificazione dei percorsi
Allegato G	La banca dati
Allegato H	Il monitoraggio e la valutazione di sistema